

## COLLEGIO ARALDICO

### STATUTO

#### PREMESSA

Il Collegio Araldico, sorto col nome di Istituto Araldico Romano nel 1853 ed approvato e riconosciuto nel 1858 con Decreto della S. Congregazione degli Studi, è posto, secondo le Tavole di Fondazione, sotto il patronato di San Luigi IX Re di Francia e di Sant'Enrico Imperatore.

Esso univa con vincolo e per scopi esclusivamente etici e culturali studiosi di scienze araldico-genealogiche e di discipline affini, tutte ausiliarie della storia, per adempiere una duplice missione, scientifica e sociale.

L'opera del Collegio Araldico nel segno della continuità è stata portata avanti dal Conte Carlo Augusto Bertini Frassoni che nel 1903 ha dato vita alla Rivista Araldica e nel 1910 al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana.

L'opera del Conte Bertini Frassoni è stata poi proseguita sempre nell'ambito del Collegio Araldico dai suoi eredi che in qualità di Segretario Generale hanno continuato nella difesa dei valori morali ed etici della Nobiltà Italiana.

Nell'ultimo Consiglio di Presidenza tenutosi a Roma in data 19 marzo 2015, l'allora Segretario Generale ed erede dei conti Bertini Frassoni, il conte Roberto Colonnello Bertini Frassoni, dichiarava decaduti gli Organi elettivi e statutari del Collegio Araldico Romano.


Stante quanto sopra, un gruppo di cultori della materia ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un'analogha Associazione che perseguisse i medesimi scopi e valori, ricollegandosi idealmente a quanto è stato fatto da più di un secolo e mezzo.

#### TITOLO I

##### *Fondamento, Scopi, Compiti e Sede*

**Art. 1 - E'** costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "Collegio Araldico" i cui compiti sono:

- a) promuovere ed incrementare gli studi araldico-nobiliari e simili attività culturali che si inquadrano nel vasto campo della Storia;
- b) agevolare scambi di idee fra tutti coloro che si interessano dello studio di argomenti araldico-genealogici nella loro molteplicità di forme letterarie e tecniche;
- c) favorire e incoraggiare studi e indagini nei vari rami delle scienze ausiliarie della Storia mediante pubblicazioni dirette a sostenere, assistere e facilitare le ricerche degli studiosi;
- d) concorrere a mantenere vivo il culto delle tradizioni, nel superiore interesse dei più alti valori etici;
- e) tutelare l'Istituto Nobiliare per ragioni d'ordine morale e valorizzare la insopprimibile valida ed efficace funzione sociale.



**Art. 2** - Il Collegio Araldico ha sede in Roma.

**Art. 3** - Per il conseguimento degli scopi su esposti il Collegio Araldico può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e/o privati.

## **TITOLO II** ***Organizzazione***

**Art. 4** - I componenti del Collegio Araldico si suddividono in tre categorie:

- a) Collegiati d'Onore italiani ed esteri;
- b) Collegiati Effettivi;
- c) Collegiati Corrispondenti italiani ed esteri.

**Art. 5** - Le Dame possono far parte di tutte e tre le categorie predette.

**Art. 6** - I Collegiati d'Onore sono scelti fra le personalità altamente benemerite degli studi storici, araldici, genealogici ed affini e fra coloro che in ogni modo ed anche in ogni altro campo onorano la Patria in maniera rilevante.

Il loro numero è limitato e non può superare i quindici.

Di questi passano a far parte, di diritto, i Presidenti del Collegio Araldico allo scadere del loro periodo d'incarico.

I Collegiati d'Onore possono partecipare all'Assemblea Generale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

**Art. 7** - I Collegiati Effettivi sono scelti fra i maggiori e più qualificati cultori delle scienze storiche, araldiche, genealogiche, nobiliari ed affini nonché fra i componenti della Nobiltà Italiana che vogliono partecipare attivamente alla vita del Collegio Araldico nelle varie manifestazioni dettate dai suoi compiti.

Per le loro attribuzioni, i Collegiati Effettivi possono essere solo italiani o, se stranieri, devono essere stabilmente residenti in Italia; il loro numero non può superare le cento unità.

I Collegiati Effettivi sono gli unici a partecipare all'Assemblea Generale con diritto di intervento e di voto.

**Art. 8** - I Collegiati Corrispondenti possono essere tanto italiani quanto stranieri. Sono scelti fra coloro che coltivano gli studi araldico-nobiliari, fra i genealogisti, i paleografi ed i cultori o dilettanti di discipline affini. Il loro numero è illimitato.

I Collegiati Corrispondenti possono partecipare all'Assemblea Generale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

**Art. 9** - L'ammissione in una delle categorie dei Collegiati del Collegio Araldico avviene per deliberazione del Consiglio di Presidenza del Collegio, su proposta di uno o più dei suoi componenti. Se ne dà comunicazione agli interessati a cura del Segretario Generale.

### TITOLO III *Direzione del Collegio*

**Art. 10** - Il Collegio Araldico è retto da:

- una Presidenza;
- un Segretario Generale.

**Art. 11** - La Presidenza si compone di:

- un Presidente;
- due Vice Presidenti;
- un Consiglio di Presidenza.

**Art. 12** - Può essere conferito il titolo di Presidente d'Onore, per designazione del Consiglio di Presidenza, ad un personaggio di altissimo rango che voglia onorare con la sua predilezione il Collegio Araldico. Il Presidente d'Onore può partecipare al Consiglio di Presidenza ed all'Assemblea Generale, in entrambi i casi con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

**Art. 13** - Il Consiglio di Presidenza è formato da 21 membri, oltre che dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale, per un totale di 25 membri.

Nel Consiglio deve essere rappresentato il maggior numero possibile delle Regioni d'Italia.

Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di Presidenza durano in carica 4 anni.

**Art. 14** - L'Assemblea Generale nomina il Presidente, i due Vice Presidenti e 11 dei 21 Consiglieri di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza così nominato provvede a cooptare altri 10 Consiglieri i quali durano in carica 4 anni a far tempo dalla loro cooptazione. Nel caso in cui un Consigliere di Presidenza cessi di far parte del Consiglio per qualsiasi causa, il Consiglio di Presidenza stesso coopterà un altro Consigliere che durerà in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il Consigliere che sostituisce.


**Art. 15** - Il Consiglio di Presidenza può formulare proposte di modifica del presente Statuto che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale.

**Art. 16** - Il Consiglio di Presidenza può emanare un Regolamento che regoli la vita del Collegio Araldico in altri aspetti operativi e non definiti nel presente Statuto e può stabilire l'ammontare dell'eventuale quota annua dovuta da ogni Collegiato.

**Art. 17** - Il Segretario Generale è l'organo propulsore delle attività del Collegio Araldico, assicura la continuità dell'Istituto, ne governa e disciplina il funzionamento e ne ha la rappresentanza legale.

Può nominare liberamente e farsi quindi affiancare da uno o eventualmente due Vice Segretari scelti tra i Collegiati Effettivi, cui può devolvere anche gli incarichi di bibliotecario, di archivista e di tesoriere. Il Vice Segretario o i Vice Segretari non fanno parte del Consiglio di Presidenza

Il Segretario Generale conserva la carica per 5 anni e viene eletto dall'Assemblea Generale.



## TITOLO IV

### *Riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea Generale*

**Art. 18** - Il Consiglio di Presidenza si riunisce:

- almeno una volta all'anno;
- in vista ed in preparazione della convocazione dell'Assemblea Generale;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

**Art. 19** - Il Presidente, con la collaborazione dei Vice Presidenti e del Segretario Generale, predispone e fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Presidenza.

**Art. 20** - Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri di Presidenza. Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto verbale a cura del Segretario Generale.

**Art. 21** - Il Collegio Araldico si riunisce in Assemblea Generale Ordinaria con periodicità biennale e, ove necessario, in Assemblea Generale Straordinaria ogni qualvolta si presentino, a giudizio del Consiglio di Presidenza, gravi questioni da prendere in esame.

I deliberati di ogni Assemblea Generale sono assunti a maggioranza dei presenti e sono validi qualora in prima convocazione sia intervenuto almeno un terzo dei Collegiati Effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Collegiati Effettivi presenti.

I Collegiati Effettivi impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare in essa da altro Collegiato Effettivo presente mediante delega rilasciata per iscritto. Sono ammesse sino ad un massimo di tre deleghe per ogni Collegiato Effettivo presente.

**Art. 22** - L'Assemblea Generale può essere convocata, con un preavviso di almeno 7 giorni, dal Presidente o dal Segretario Generale, sia a mezzo lettera, fax, telefono o mail o altri mezzi di comunicazione. Può altresì essere convocata mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la Sede Sociale con un preavviso di almeno 15 giorni.

La partecipazione all'Assemblea Generale può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.

## TITOLO V

### *Doveri dei Collegiati*

**Art. 23** - Tutti i Collegiati del Collegio Araldico (d'Onore, Effettivi e Corrispondenti), nello spirito degli scopi fondamentali dell'Istituto, hanno il dovere, soprattutto morale ma anche pratico ed esecutivo, di perseguire l'assolvimento dei compiti del Collegio indicati al precedente art. 1.

Essi, inoltre, sono tenuti a:

- a) prestarsi all'effettuazione di ricerche genealogiche, araldiche e di studi in altri campi affini che fossero giudicati necessari dal Collegio;
- b) offrire al Collegio una copia delle loro pubblicazioni nelle materie di interesse del Collegio stesso;
- c) sostenere la Rivista Araldica, anche economicamente mediante l'abbonamento alla stessa, onde assicurare la continuità della pubblicazione;

d) corrispondere le eventuali quote sociali, nell'ammontare stabilito dal Consiglio di Presidenza.

**Art. 24** - Tutte le cariche assunte in seno al Collegio Araldico e gli incarichi che vengano affidati ai suoi componenti non sono in alcun modo compensati essendo svolti a titolo assolutamente gratuito.

**Art. 25** - I Collegiati che non adempiano agli obblighi assunti e coloro che, per il tempo di un biennio, dimostrino, senza giustificato motivo, di disinteressarsi dell'attività del Collegio, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza potrà inoltre radiare, con propria deliberazione, i Collegiati che abbiano tenuto condotte giudicate disonorevoli dal Consiglio stesso.

## **TITOLO VI** ***Pubblicazioni***

**Art. 26** - In conformità alla normativa tempo per tempo vigente e previo accordo con l'editore, il Collegio Araldico manterrà come proprio organo ufficiale la "Rivista del Collegio Araldico - Rivista Araldica", dove pubblicherà gli atti del Collegio stesso, le comunicazioni d'indole generale ai Collegiati, gli scritti e gli studi dei più competenti e qualificati cultori delle discipline araldico-nobiliari ed affini.

L'attività è inquadrata in un programma generale di vasta portata che, collaudato ad oggi da una esperienza secolare, le ha conferito alto prestigio, notorietà ed apprezzamenti estesi tanto in Italia quanto all'estero.

Ove possibile e previo accordo con l'editore, il Segretario Generale del Collegio Araldico sarà Direttore Responsabile della "Rivista del Collegio Araldico - Rivista Araldica"; egli potrà avvalersi dell'opera di consulenza di un Comitato di Redazione da lui stesso nominato previa approvazione del Consiglio di Presidenza. A tale Comitato è demandato il parere tecnico-scientifico circa il contenuto degli scritti in materia araldica, genealogica e nobiliare.

**Art. 27** - In conformità alla normativa tempo per tempo vigente e previo accordo con l'editore, il Collegio Araldico potrà fornire un supporto consulenziale per la parte redazionale di future edizioni del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana.


**Art. 28** - Sotto l'egida del Collegio Araldico possono essere pubblicate a cura del Segretario Generale opere a carattere saltuario che rientrino nel campo degli studi, delle attività e delle finalità specifici ed istituzionali del Collegio Araldico.

## **TITOLO VII** ***Biblioteca***

**Art. 29** - La Biblioteca del Collegio Araldico, ove esistente, è a disposizione dei Collegiati e degli studiosi che ne facciano richiesta. Al fine di consentirne e facilitarne la consultazione agli interessati, il Collegio Araldico può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e/o privati.

Firmato:

Vincenzo AMAT di SAN FILIPPO



Gian Maria Giuseppe Taddeo ANNONI  
Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE  
Marianna ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE  
Carlo Gustavo di GROPELLO  
Emanuele Giuseppe CALVI PARISETTI  
Mario CODA  
Enrico CORDERO di MONTEZEMOLO  
Paolo FABRIS de FABRIS  
Marcello Maria FRACANZANI  
Stefano GRILLO di RICALDONE  
Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNAZACCO  
Nicola JERACE  
Manfredi LANDI di CHIAVENNA  
Alberico LO FASO  
Marco LUPIS MACEDONIO PALERMO di SANTA MARGHERITA  
Carlo Emanuele MANFREDI  
Giancarlo MELZI d'ERIL  
Gustavo Maria MOLA di NOMAGLIO  
Goffredo MORRA  
Giovanni Maria Ludovico NECCHI VILLA DELLA SILVA  
Arturo NESCI  
Alberto NOTARBARTOLO di FURNARI  
Emanuele OLMI  
Paolo PONZANI  
Tomaso RICARDI di NETRO  
Giovanni RICCARDI CANDIANI  
Clemente Alessandro Feltrino RIVA di SANSEVERINO  
Amedeo ROSBOCH  
Narciso SALVO di PIETRAGANZILI  
Roberto Maria Colombo SANDRI GIACHINO  
Guglielmo SCAMMACCA della BRUCA  
Andrea SERLUPI CRESCENZI  
Ferdinando TESTONI BLASCO  
Diego de VARGAS MACHUCA  
Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Giovanni Vittorio GIUNIPERO di  
CORTERANZO notaio in Torino certifico che il presen-  
te documento, composto di dodici fogli, è copia con-  
forme all'originale, firmato ai sensi di legge, da  
me conservato.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti  
dalla legge.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle en-  
trate in data 16 luglio 2015 al n. 10676 serie 1T.

Torino, il 3 agosto 2015

*Giovanni Vittorio Giunipero di Corteranzo*

